

XVII LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI  
N. 1771

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Vezzali, Allasia, Binetti, Bossa, Bratti, Buonanno, Capua, Carocci, Caruso, Cera, Antimo Cesaro, Cicu, Cimmino, D'agostino, D'alessandro, De Mita, D'ottavio, Fitzgerald Nissoli, Fucci, Lainati, Lodolini, Malisani, Malpezzi, Manzi, Marazziti, Mariani, Pierdomenico Martino, Matarrese, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Mazzoli, Molea, Monchiero, Moscatt, Naccarato, Nardella, Nardi, Nesi, Nicoletti, Oliaro, Palmieri, Parrini, Pastorino, Petitti, Petrenga, Petrini, Piccoli Nardelli, Piepoli, Quaranta, Rabino, Rampi, Ricciatti, Rocchi, Andrea Romano, Sberna, Schirò, Scopelliti, Senaldi, Sottanelli, Tentori, Vargiu, Vecchio, Vella, Zanetti

Modifiche al codice penale, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di falsificazione e contraffazione dei documenti relativi all'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti

Presentata il 7 novembre 2013

---

Onorevoli Colleghi! Nel nostro Paese sta assumendo dimensioni preoccupanti la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e natanti sprovvisti di copertura assicurativa, peraltro obbligatoria, alla quale si associa il fenomeno delle assicurazioni false o contraffatte. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS) denuncia questa pratica diffusa che si riscontra su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA) ha di recente diffuso dati aggiornati dai quali risulta che oggi ci sono in Italia 3,5 milioni di veicoli non coperti da polizza assicurativa, pari al 7 per cento del totale dei veicoli in circolazione, con una percentuale che supera il 10 per cento nelle regioni del sud.

Com'è noto, secondo il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 DEL 1992, di seguito «codice della strada», (articolo 193, comma 4-bis), in caso di esposizione di contrassegno falso, «è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti».

Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, lo stesso codice della strada, all'articolo 213, prevede che sia applicata la sola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo massimo di un anno.

La pratica illegale descritta porta con sé pesanti risvolti negativi per i cittadini quando risultano vittime di sinistri in cui i veicoli mancano di copertura assicurativa.

Infatti se la controparte del sinistro non ha stipulato una polizza con una società assicuratrice autorizzata dall'IVASS, il danneggiato, anche se ha ragione, finisce per non ottenere alcun risarcimento, non potendo egli contare né sulla sua compagnia per richiedere l'indennizzo diretto, né rivolgersi a quella (inesistente) della controparte.

In questo caso non gli rimane che procedere legalmente contro l'autore del sinistro con scarsissime, se non nulle, possibilità di vedersi liquidare il danno.

In base all'articolo 283 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parte lesa nel sinistro, per ottenere l'indennizzo del danno subito, si può rivolgere alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) per accedere al fondo di garanzia per le vittime della strada, mediante il quale si provvede al risarcimento (nei limiti della disponibilità del fondo che, peraltro, è quasi sempre insufficiente) dei danni alle persone e alle cose.

Il dilagare di questa pratica illegale e la consistenza dei danni che non trovano copertura, ragione e adeguato risarcimento, richiedono un'attenzione responsabile.

Il vuoto normativo va sanato anche per disciplinare in modo chiaro il reato e per sanzionarlo con pene certe e severe.

La presente proposta di legge è costituita da tre articoli: l'articolo 1 interviene novellando l'articolo 193 del codice della strada per l'introduzione di una sanzione penale consistente nella reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa da euro 1.500 a euro 6.000 per chiunque circoli senza la copertura dell'assicurazione e faccia uso di un documento falso o contraffatto. Si prevede, inoltre, che con la sentenza di condanna di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro anni e la sua revoca in caso di recidiva nel quinquennio.

Con l'articolo 2 si coordina la novella introdotta nel codice della strada con il codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Infine, con l'articolo 3 si introduce una nuova fattispecie nel codice penale prevedendo il reato di falsificazione di documenti relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge. Viene punito, quindi, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque contraffà ovvero altera documenti o contrassegni relativi ad assicurazioni prescritte per obbligo di legge, al fine di venderli, cederli o comunque

---

metterli in circolazione. È altresì prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 per chiunque acquisti o comunque riceva al fine di metterli in circolazione, da chi li abbia falsificati o da un intermediario, i documenti o contrassegni falsificati, ovvero venda, ceda o comunque metta in circolazione i medesimi documenti o contrassegni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

(Modifiche all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione con un documento assicurativo falso o contraffatto).

1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione facendo uso di un documento assicurativo falso o contraffatto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del titolo VI, capo II, sezione II, in caso di recidiva nel quinquennio»;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-bis.1. Nel caso previsto dal comma 4-bis si applicano le disposizioni del comma 4, primo e secondo periodo».

Art. 2.

(Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di assicurazione obbligatoria delle unità da diporto e di navigazione con un documento assicurativo falso o contraffatto).

1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - (Assicurazione obbligatoria). - 1. L'assicurazione obbligatoria delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dalle disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 123 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che sono impiegati nelle acque territoriali nazionali»;

b) all'articolo 53:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chi assume o ritiene il comando, la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto soggetta all'obbligo di assicurazione e naviga in acque ad uso pubblico o in aree a queste equiparate senza la copertura assicurativa e facendo uso di un documento assicurativo falso o contraffatto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. L'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro dell'unità da diporto»;

---

2) al comma 4, le parole: «dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 3-bis»;

3) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 3-bis».

### Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 466-bis del codice penale, in materia di falsificazione di documenti relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge).

1. Nel capo I del titolo VII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 466 è aggiunto il seguente:

«Art. 466-bis. – (Falsificazione di documenti relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge). – Chiunque contraffà o altera documenti o contrassegni relativi ad assicurazioni prescritte per obbligo di legge, al fine di venderli, cederli o comunque metterli in circolazione, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Chiunque, al fine di metterli in circolazione, acquista o comunque riceve i documenti o contrassegni di cui al primo comma da chi li ha falsificati o da un intermediario, ovvero vende, cede o comunque mette in circolazione i medesimi documenti o contrassegni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Le pene di cui al primo e al secondo comma sono aumentate quando il colpevole sia un soggetto iscritto nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi».